

Allegato "C" al N. 46261/24762

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
EDUCATORI SENZA FRONTIERE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita per iniziativa di Don Antonio Mazzi, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Codice Unico del Terzo Settore approvato con d. lgs. 117/17, un'associazione denominata "Educatori Senza Frontiere", acronimo ESF, più avanti chiamata per brevità Associazione. L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ETS o la locuzione Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del Codice Unico del Terzo Settore a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

2. L'associazione ha sede in Milano. La sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria.

3. L'Associazione può operare in Italia e all'estero, ha durata illimitata e potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.

ART. 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione è senza fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza. Promuove l'attenzione educativa all'essere umano e ai suoi problemi senza distinzione alcuna, per contribuire a favorirne il maggior sviluppo possibile.

2. Opera affinché l'educazione e la formazione siano strumento essenziale per promuovere lo sviluppo delle popolazioni in condizioni di povertà e di pericolo in Italia e all'estero, attraverso la promozione e la realizzazione di progetti che privilegino interventi psico-pedagogici, socio-sanitari e formativi attraverso i quali l'educazione deve essere sollecitata e impostata come criterio/ideale trainante per rendere uomini e popoli protagonisti di sviluppo.

3. L'associazione intende promuovere una più attenta cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, riconoscendone il valore sociale, nonché il diritto alla salute e all'uguaglianza dei diritti dei bambini e delle bambine di età compresa tra 0 e 19 anni sulle indicazioni dell'OMS e facendo propri valori della convenzione dei diritti dell'infanzia

4. Realizza quindi, in Italia e all'estero, interventi per la formazione di persone con obiettivi prevalentemente educativi e formativi, capaci di interpretare, condividere e gestire situazioni difficili nel mondo, in un'ottica di scambio interculturale e di crescita comune, promuovendo forme differenziate di intervento per favorire istruzione, formazione professionale, educazione alla propria identità e alla mondialità nelle nuove generazioni.

5. Non si fa portatrice di specifiche teorie pedagogiche, si pone a servizio degli altri per individuare nuove prospettive di sviluppo umano, civile e culturale e vede nella cooperazione le condizioni per un cammino di pace e di giustizia tra i popoli, valorizzando l'esistente e promuovendo le potenzialità educative.

6. L'Associazione è apartitica e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a

qualsiasi titolo, della quota associativa. È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o datoriale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione opera mediante lo svolgimento in via principale di una o più delle seguenti Attività di Interesse Generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare, l'associazione svolge le seguenti attività:

- a) promozione e realizzazione di attività di formazione, con particolare riferimento:
 - alla formazione continua, approfondimento di teoria e prassi in tutti gli ambiti di attività terapeutica e pedagogico-educativa in cui opera l'Associazione in Italia e all'estero;
 - alla formazione di giovani educatrici ed educatori, ai volontari e a chiunque voglia sentirsi protagonista della costruzione della propria identità alimentando il proprio bagaglio di competenze così da sperimentare esperienze in contesti di precarietà, di emarginazione, di povertà economica, sanitaria, sociale, educativa e familiare nelle periferie del mondo;
 - alla realizzazione di percorsi formativi, seminari e incontri in ambito

pedagogico, educativo e culturale rivolti a operatori del settore e ad adulti;

- alla formazione professionale del terzo settore, dei servizi sociali e sanitari impiegati in attività educative e preventive e l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del personale ATA, degli assistenti tecnici, in proprio o in accreditamento con il Ministero dell'istruzione e del Merito, nei seguenti ambiti trasversali: didattica e metodologie; metodologie e attività laboratoriali; innovazione didattica e didattica digitale; didattica per competenze e competenze trasversali; gli apprendimenti, e in quelli specifici: educazione alla cultura economica; orientamento e dispersione scolastica; bisogni individuali e sociali dello studente; problemi della valutazione individuale e di sistema; alternanza scuola-lavoro; inclusione scolastica e sociale; dialogo interculturale e interreligioso; gestione della classe e problematiche relazionali; conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;

- alla formazione di operatori di servizi e istituzioni pubbliche o private inerente temi psicologici, educativi, pedagogici o espressivi;

b) attività di cooperazione internazionale in particolare convenzioni con Diocesi, Congregazioni, Enti sui territori esteri per lo sviluppo e la promozione dell'educazione e della formazione in contesti di emergenza e di povertà educative;

c) organizzazione di centri di aggregazione e socializzazione con spazi di prevenzione delle situazioni di marginalità;

d) organizzazione di attività di supporto scolastico pre e dopo-scuola finalizzato a facilitare il completamento dei percorsi scolastici;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, pubblicazione di materiali di studio e di divulgazione informativa; di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, quali a titolo esemplificativo la promozione e la realizzazione di attività formative, informative, laboratoriali rivolte alla cittadinanza, ad utenti portatori di bisogni specifici o ad operatori scolastici, psicologici, sanitari, sociali e educativi;

f) organizzazione di convegni, workshop, corsi ed altre iniziative di studio e di aggiornamento, promozione di attività culturali quali organizzazione di mostre, seminari, attività didattiche e corsi di sensibilizzazione finalizzati allo scopo sociale, soggiorni, campi scuola, gite, mostre, concerti e spettacoli;

g) realizzare iniziative di appoggio educativo ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare servizi a favore di minori, persone con disagio psichico, sociale, anziani, portatori di handicap e con ritardi dell'apprendimento;

h) offrire servizi specifici nell'ambito della diagnosi e cura di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) - Psicoterapia (individuale e di gruppo) - Sostegno psicologico - Interventi in classe e con insegnanti per facilitare l'inclusione degli alunni con DSA - Consulenza sugli strumenti compensativi anche in riferimento al Piano Didattico Personalizzato (PDP) - Tutoraggio individuale in collaborazione con figure professionali dedicate;

- i) gestire centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo esemplificativo: educativa territoriale, case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento ecc;
 - j) curare la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare e soggetti in grave marginalità sociale;
 - k) erogare assistenza qualificata con finalità educative e ricreative, a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati allo scopo, a minori in età scolare e prescolare, compresa l'organizzazione e la gestione di servizi di pre e post scuola e/o centri estivi e in genere attività animative legate al tempo libero, (estate ragazzi, eventi ludico-socializzanti, soggiorni per minori), servizi legati al sostegno della genitorialità. A tal fine potrà gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi asili nido, micro nidi, baby parking, ludoteche e laboratori ludico-creativi per l'infanzia (nelle scuole, in collaborazione con le associazioni di territorio o in altri contesti). La cooperativa potrà gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione;
 - l) attività di sostegno contro ogni tipo di discriminazione di genere, culturale e religioso e contro ogni tipo di abuso;
 - m) progettazione, organizzazione e realizzazione di attività ludico-espressive, musicali, laboratori e in ogni caso attinenti agli scopi sociali;
 - n) gestire attività di progettazione, erogazione e ricerca sui temi della promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva, dell'informazione e dei servizi informativi, dell'animazione socioculturale con e per i giovani cittadini, finalizzati alla definizione di percorsi di accompagnamento e facilitazione verso l'età adulta;
 - o) progettazione europea e di cooperazione internazionale nell'ambito delle iniziative comunitarie, dirette, indirette ed internazionali;
 - p) attività di animazione, attività ricreative, educative, di assistenza e di turismo sociale, indirizzate in special modo agli appartenenti alle fasce più deboli della società quali minori, anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, adulti in situazione di svantaggio sociale, immigrati per il loro inserimento o reinserimento nel mondo dello studio, del lavoro, delle relazioni sociali.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in quanto finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017, sia in via occasionale che continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei

propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alle finalità istituzionali e di interesse generale dell'ente.

6. L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- promuovere o concorrere alla costituzione di altri enti, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

7. Per il raggiungimento dello scopo, l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

ART. 4 - SOCI

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono diventare Associati tutti coloro che condividendo le finalità dell'Associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

2. È prevista la possibilità che organismi, enti del terzo settore o comunque senza scopo di lucro, che esprimono finalità congruenti ed interessi comuni con quanto previsto dal presente Statuto possano fare richiesta di ammissione all'Associazione.

3. La domanda di ammissione di tali soggetti è corredata dalla delibera dell'organismo competente, nella quale deve essere indicato il nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dello Statuto del soggetto richiedente.

4. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

5. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando le modalità attraverso le quali si propone il proprio impegno al perseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e dare comunicazione all'interessato in caso di rifiuto. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto.

6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti. Tutti gli Associati purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale annuale e risultino associati da almeno tre mesi, hanno diritto:

- a. di partecipare con diritto di voto alle assemblee; agli associati minorenni andrà garantito il diritto di voto a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi
- b. di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- c. di frequentare i locali dell'Associazione;
- d. di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei termini indicati all'art. 19;
- e. di svolgere il lavoro comunemente concordato;
- f. di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
- g. di dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi;
- h. di recedere dall'appartenenza all'Associazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

2. Gli Associati hanno l'obbligo di:

- a. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali;
- b. rispettare e di far rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- c. versare nei termini stabiliti la quota associativa annuale all'Associazione;
- d. non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di Socio si perde:

- a. per decesso o per estinzione nel caso di Soci persone giuridiche;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d. per esclusione.

2. Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti gravemente scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; che a seguito di propri comportamenti illeciti o contrari allo spirito statutario possano creare all'Associazione un danno d'immagine oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea.

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo se obbligatorio per legge o se nominato per scelta dell'assemblea;
- e. l'Organo di Revisione se obbligatorio per legge o se nominato per scelta dell'assemblea.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione per la carica svolta, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per gli Associati che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti alle attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati. Ogni Associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

2. All'Assemblea prendono parte tutti gli Associati. Hanno diritto di voto gli Associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota associativa annuale alla data di convocazione dell'Assemblea. Ogni Socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altri Soci con diritto di voto.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra gli Associati presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, che indica nella convocazione la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli Associati almeno otto giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta anche elettronica. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

5. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Le Assemblee degli Associati si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto

favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

8. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli Associati presso la sede sociale.

ART. 9 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. Deve essere convocata per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui il Bilancio si riferisce.

2. L'Assemblea generale degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e ad essa sono riservati tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dal presente Statuto.

3. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a. procede alla nomina dei consiglieri;

b. nomina componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il/i soggetto/i incaricato/i della revisione legale dei conti;

c. approva il bilancio di esercizio;

d. delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e. delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.

g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 7 in base a quanto deliberato dall'Assemblea che li nomina, scelti fra i soci o i rappresentanti degli enti soci.

2. Un numero di Consiglieri non inferiore a 2 deve essere scelto fra persone fisiche che siano in possesso della qualifica di socio da più di tre anni consecutivi. Il presente comma non si applica qualora non vi siano sufficienti candidature fra persone in possesso di tali requisiti.

3. In caso in cui un componente del Consiglio Direttivo sia decaduto oppure deceduto o dimissionario viene sostituito dal primo dei non eletti; il componente così nominato scade con gli altri componenti.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi, o per un periodo inferiore indicato dall'Assemblea in sede di elezione, e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti. La convocazione spetta al Presidente ed è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei.

3. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti dell'organo di controllo e/o di revisione se nominati e che tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

4. I Consiglieri che risultino assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, e sostituiti come previsto da art. 10 del presente Statuto

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza o per teleconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:

- a. nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
 - b. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - d. gestisce il patrimonio sociale;
 - e. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: il bilancio d'esercizio ed eventualmente il bilancio sociale se obbligatorio per legge o per scelta
 - f. determina l'ammontare delle quote associative annuali e il termine ultimo per il loro versamento, oltre ad eventuali contributi straordinari da richiedere agli associati;
 - g. conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe anche in merito a proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri;
 - h. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
 - i. delibera sull'acquisizione ed alienazione di beni mobili ed immobili; accetta eredità e legati; determina l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
 - j. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - k. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - l. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - m. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art. 6;
 - n. individua le attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 3.
2. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone

che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.

3. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.

4. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 13 - IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile dell'Associazione. Ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

2. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

ART. 14 – IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario è socio onorario di diritto e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Può essere nominato dall'assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione

2. Può essere chiamato dal Consiglio Direttivo a dirimere controversie fra i soci o fra i Soci ed il Consiglio Direttivo.

ART. 15 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Esso dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dalla Legge ed è un revisore contabile iscritto al relativo registro

ART. 17 – RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- quote e contributi degli Associati e dei simpatizzanti;
- i redditi del patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- Proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017
- Ogni altra entrata e provento nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai regolamenti.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente Statuto.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente il Bilancio d'Esercizio che deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati.

2. Il Bilancio d'Esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/17.

3. Il Bilancio d'Esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta, potrà prenderne visione.

ART. 19 - VOLONTARI

1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5. L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. Ai Volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del presente articolo, ma le modalità indicate nell'art. 28, comma 2 della L.125/2014;

ART. 20 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, e di ottenerne estratti, a proprie spese, presentando domanda scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo assicura che l'esame dei documenti sia svolto nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei dati personali eventualmente trattati nei libri sociali e che siano presenti un membro del Consiglio Direttivo o il Revisore dei Conti, se nominato.

ART. 21 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

ART. 22 - NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to CRISTINA MAZZI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA